



CCDI E RISORSE DECENTRATE anno 2024

PREMESSE

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2023 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022

Le novità riguardanti il fondo del salario accessorio aggiornano o integrano le disposizioni dell'art.67 del CCNL 2016/2018 intervenendo sia sulla parte stabile che quella variabile del fondo.

Sono norme d'integrazione della parte stabile del fondo le previsioni relative:

a) l'aggiunta di un importo, su base annua, di Euro 84,50 moltiplicato per le unità di personale in

servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento decorre retroattivamente dal 1/01/2021, nel caso in cui la costituzione del Fondo 2022 sia stata fatta prima della sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021,



l'importo 2021 e 2022 confluisce nella parte variabile del fondo 2023; in caso contrario le risorse confluiranno nella parte variabile del fondo 2022 per il solo anno 2021.

b) la confluenza nella parte stabile del fondo, al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, della quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale risorsa serve per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.

a) la previsione in base alla quale gli enti possono stanziare risorse in caso di incremento stabile della "consistenza di personale", in coerenza con il piano dei fabbisogni. La precedente previsione faceva ancora riferimento "all'incremento delle dotazioni organiche".

b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali sulla base del vecchio sistema di classificazione; tali differenze sono calcolate in base al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo da quella data. La norma aggiorna e si aggiunge alla previsione sui differenziali dell'art.67 Ccnl 2016/2018.

Sono norme di integrazione della parte variabile del fondo le previsioni relative:

- la possibilità per gli enti, in base alla legge di bilancio 2022, di incrementare la parte variabile del fondo per il salario accessorio e le risorse per le PO di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Tali risorse:

a) non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017;

b) sono destinate ai due fondi in misura proporzionale sulla base degli importi dell'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento per le PO;

c) sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile.

- alla possibilità di adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

Questa previsione sostituisce quella contenuta art. 67 comma 5 che faceva riferimento al conseguimento o al mantenimento degli obiettivi dell'ente previsti negli strumenti di programmazione e gestione. E' portata in esplicito anche la possibilità di integrare la voce anche solo per effetto di assunzioni a t.d.

Nell'ambito di questa voce sono ricomprese:

- le risorse stanziate in base all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018 (incentivi monetari ex art. 208 c.d.s.);

- gli obiettivi che le Camere di Commercio possono definire legandoli ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma;

- alle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

La norma aggiorna il precedente testo parlando non più di “risparmi” ma di “somme residue”, questo al fine di evitare dubbi in merito alla possibilità o meno di portare tutti i residui dello straordinario sulla parte variabile del fondo dell’anno successivo.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo delle risorse decentrate 2023

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza del Responsabile del Servizio, essendo l’ente privo di dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell’organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali è stato quantificato dall’Amministrazione con determina di costituzione provvisoria n. 184 dell’08/03/2024 e succ. determina di costituzione definitiva n. 1196 del 02.12.2023 previo rispettivi pareri del Revisore dei Conti come segue:

SOMMA RISORSE STABILI	€ 299.165,68
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 262.930,22
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 36.235,45
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 25.000,00
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 212.110,52
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 35.228,24
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 501.047,96

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell’art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari € 251.828,96 come analiticamente descritto nelle tabelle allegate al presente atto e confluiscono nell’importo unico consolidato;

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 251.828,96
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (<i>risorse non soggette al limite</i>).	€ 4.492,80
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (<i>risorse non soggette al limite</i>).	€ 3.486,50



Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 5.457,19
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021.(non soggetta al limite)	€4.225,00
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022. (non soggetta al limite)	€ 4.719,52
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	€19.311,63
art.33 DL. 34/2019 - nuove assunzioni base sostenibili	€ 5.644,07
SOMMA RISORSE STABILI	€299.165,67
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€262.930,22
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€36.235,45

Le altre tre voci di finanziamento della parte stabile sono riferite alle specifiche motivazioni riportate nel foglio allegato di costituzione e di seguito riportate:

Art. 79 del CCNL 2022, art. 67 CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 4.492,80
Art. 79 del CCNL 2022, Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 3.486,50
Art. 79 del CCNL 2022, Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 5.140,77

Conseguentemente le risorse di parte stabile comprensive delle integrazioni sopra riportate ammontano al totale € 299.165,68 (di cui le previsioni dell' Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) e b) non sono soggette al limite per espressa previsione contrattuale pari ad euro 36.235,45 mentre le previsioni di cui alla lettera c) sono in realtà pari ad una diminuzione di spesa in quanto trattasi di risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

Le integrazioni delle risorse di parte stabile sono state così calcolate:

- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2018 si apprezza in **euro 4.492,80** (euro 83,20 x 54 dipendenti in servizio al 31.12.2015), non soggette a limite e utilizzabili già dal 1° gennaio 2019. Sul punto, è opportuno precisare che secondo

l'orientamento dell'ARAN (cfr. parere CFL_45) per unità di personale, ai fini dell'incremento in esame, occorre computare non solo il personale a tempo indeterminato ma anche quello a tempo determinato e, parimenti, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale non va effettuato alcun riproporzionamento in ragione dell'entità oraria del rapporto;

- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 2, *lett. b)*, del CCNL 2018 ammonta, per il corrente anno, ad **euro 3.486,50**, non soggette a limite;
- integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1, *lett. b)*, del CCNL 2019-2021 è stata apprezzata in **euro 4.225,00** (euro 84,50 x 50 dipendenti in servizio al 31.12.2018), non soggette a limite e utilizzabili già dal 1° gennaio 2023;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1, *lett. d)*, del CCNL 2019-2021 ammonta a **euro 4.719,52**, non soggette a limite;
- l'integrazione delle risorse di parte stabile del fondo di cui all'art. 79, comma 1-*bis*, del CCNL 2019-2021 è pari a regime (dal 2024) a **euro 19.311,63** (corrispondente a n. tre unità di categoria D3 giuridica e 8 unità di categoria B3 giuridica di cui una part time al 94,44%);
- integrazione, di un importo pari ad **Euro 5,644,08** ai sensi l'art. 33, c.2, D.L 34/2019 dispone tra l'altro "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Leg. 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018. il valore medio pro capite è stato calcolato come da indicazioni del MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020 (confermato con parere prot. 12454 del 15 gennaio 2021)

Le precedenti somme relative al fondo incentivante al netto di quelle non soggette al limite, sommate alle previsioni di bilancio relative al fondo delle posizioni organizzative pari ad Euro € 97.442,20 sono inferiori al limite di spesa 2016 pari ad Euro 350.144,19 comprensivo di adeguamento pari ad Euro 5.644,08 anche a seguito della decurtazione operata nel 2024 di Euro € 35.228,23.

calcolo limite salario accessorio 2016			
fondo salario accessorio	€251.828,96		€ 251.828,96
fondo posizioni organizzative e alte professionalità	€92.671,15		€ 92.671,15
ammontare salario accessorio 2016	(344.500,11 + 5.644,08)		€350.144,19

calcolo eventuale decurtazione anno 2024			
fondo salario accessorio	€ 287.930,22		€ 287.930,22
fondo posizioni organizzative	€ 97.442,20		€ 97.442,20
ammontare salario accessorio anno corrente			385.372,42
quantificazione fondo anno corrente	taglio	fondo definitivo anno corrente	
.....€ 287.930,22	€35.228,23	€ 252.701,99	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:



FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79, comma 2 CCNL 2022 - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)- parere Corte dei conti n. 322/2019 del 05/11/2019	€ 5.000,00
Art 79 c. 2 lett a) - Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;	€ 2.300,00
Art 79 c. 2 lett a) - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 184.012,74
Art 79 c. 2 lett a) - Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) compensi censimento e ISTAT.	€ 992,00
Art 79 c.2 lett d) CCNL 2022 Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 2.973,52
art. 79 comma 2 lett.a CCNL 16.11.22 - Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT ecc. (art. 43, comma 3 L449/1997; art.15 comma 1 l.d) CCNL 98/2001), art. 67 comma 3 l. a) - CCNL 2016/2018 escluse per convenzioni non ordinariamente rese	€ 5.400,00
art. 79 comma 2 lett.a CCNL 16.11.22- trattamento accessorio a carico di finanziamenti europei	€ 3.928,40
art. 79 comma 2 lett.a CCNL 16.11.22- trattamento accessorio a carico di finanziamenti di altri enti	€ 6.148,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	
Art 98 CCN 16.11.2022) quota dei proventi di cui all'art. 208, comma 4, lett.B del C.d.S. da destinare a progetti di potenziamento delle attività di controllo e dell'accertamento in materia di circolazione stradale	
quota dei proventi di cui all'art. 208, comma 4, lett.c del C.d.S. dervante dall'eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi, Corte dei Conti - sezione regionale di controllo regione Veneto SRCVEN/209/2022/PAR	
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	€ -
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale	€ 1.355,86
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 212.110,52

Sono state effettuate decurtazione del fondo anno 2018 pari alle somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nel 2017 e per la decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio ai sensi del art. 23., 2 del Dlgs 75/2017 e pertanto il fondo soggetto al limite risulta essere il seguente:

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 287.930,23
<i>Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.</i>	€ 35.228,24

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

SOMMA RISORSE STABILI	€ 299.165,68
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 262.930,22
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 36.235,45
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 25.000,00
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 212.110,52
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 35.228,24
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 501.047,96

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo delle risorse decentrate

Sezione I - Destinazioni del fondo non disponibili alla concertazione per l'anno 2024 sottoposte a certificazione:

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali (valori aggiornati al CCNL del 16.11.2022).	€ 101.858,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	€ 27.300,00
Art. 78 c. 3 lett b) CCNL 2022 Differenziale stipendiale storico non riassorbibile	€ -
Art. 15 c. 3 CCNL 2022 Assegno ad personam riassorbibile relativo al differenziale economico in godimento superiore a seguito di nuovo inquadramento per progressione verticale.	€ 899,49
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 130.057,49

Le somme suddette sono già regolate per effetto di disposizioni dei CCNL o di progressioni economiche orizzontali già in godimento alla data del 01/01/2024.

Sezione II - Destinazioni disponibili per la contrattazione per l'anno 2024:



UTILIZZO RISORSE	IMPORTI
Art. 80 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ 23.933,20
Art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 Premi collegati alla performance individuale	€ 10.257,09
premio individuale 10% vigente CCDI delle valutazione piu elevate per ogni area	€ 3.798,92
Art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 compensi per progetti	€ 7.400,00
Art. 79, comma 2 CCNL 2022 - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)- parere Corte dei conti n. 322/2019 del 05/11/2019	€ 5.000,00
art 84 - bis ccnl 16/11/2022 Indennità condizioni di lavoro, disagio.,	
art 84 - bis ccnl 16/11/2022 Indennità condizioni di lavoro, rischio compresi servizi sociali.	€ 1.824,60
art 84 - bis ccnl 16/11/2022 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€ 1.922,00
Art. 80 c. 2 lett.d) CCNL 16.11.2022 Indennità di turno e magg infr.sett.	€ 26.500,00
Art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022 Indennità di reperibilità.	€ 10.500,00
Art. 84) CCNL 16.11.2022, Compensi per specifiche responsabilità	€ 25.000,00
Art. 84) CCNL 16.11.2022, Compensi per specifiche responsabilità x ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 2.100,00
Art. 97 c. 2) CCNL 16.11.2022; Indennità di funzione categorie C e D	€ 5.000,00
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 184.012,74
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 16/12/22 Compensi ai messi notificatori.	€ 2.300,00
art. 79 comma 2 lett.a CCNL 16.11.22 - Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT ecc. (art. 43, comma 3 L449/1997; art.15 comma 1 l.d) CCNL 98/2001), art. 67 comma 3 l.a) - CCNL 2016/2018 escluse per convenzioni non ordinariamente rese	€ 5.400,00
art. 79 comma 2 lett.a CCNL 16.11.22- trattamento accessorio a carico di finanziamenti europei	€ 3.928,40
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.22- trattamento accessorio a carico di finanziamenti di altri enti	€ 6.148,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 2.973,52
Art 79 c. 2 lett a) - Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) compensi censimento e ISTAT.	€ 992,00
Art. 80 c. 2 lett. j) CCNL 16.11.2022 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€ 10.000,00
Art.100 c. 1 CCNL del 16.11.2022 - Indennità di servizio esterno	€ 7.000,00
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
art. 68 comma 2 lett. G)quota dei proventi di cui all'art. 208, comma 4, lett.B del C.d.S. da destinare a progetti di potenziamento delle attività di controllo e dell' accertamento in materia di circolazione stradale	€ 25.000,00
quota dei proventi di cui all'art. 208, comma 4, lett.c del C.d.S. derivante dall'eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi, Corte dei Conti - sezione regionale di controllo regione Veneto SRCVEN/209/2022/PAR	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 370.990,47



RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 501.047,96
TOTALE UTILIZZO	€ 501.047,96
DISPONIBILITA'	€ -

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nessuna

Totale risorse certificate

€ 501.047,96

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 10.000,00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 97.442,20
Quota incremento proporzionale 0,22% fondo posizioni organizzative x risultato (fuori dal limite)	€ 883,01
Quota a carico del bilancio delle progressioni economiche orizzontali	€ -
Quota a carico del bilancio dell'indennità di comparto	€ -

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 299.165,68 (al lordo delle riduzioni eventualmente applicate), le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 130.057,49.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL Funzioni Locali e la parte di produttività è erogata in in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'Organismo Interno di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo delle risorse decentrate (progressioni orizzontali)

-Le progressioni orizzontali 2024 vengono previste come da verbale di preintesa del 03/12/2024 e verranno effettuate con decorrenza 2024 come previsto a seguito di sottoscrizione definitiva del contratto entro il 31/12/2024.



Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sul capitolo 32001.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del salario accessorio dell'anno 2016 non risulta rispettato e quindi è stata apportata la riduzione sopra quantificata in € 35.228,24

- *Dalla riduzione di cui al punto precedente si è tenuto conto delle voci non computabili nel limite predetto ai sensi del parere della circolare n. 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato.*

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo così determinato dall'Amministrazione, è stanziato al Cap 32001 del P.E.G. 2024.

Si allega ripartizione del fondo sottoscritta in sede di pre intesa come da verbale del 03/12/2024.

Rocca di Papa, 20/12/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane
Dott.ssa Patrizia Lucarini